

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO DI PRATI DA SFALCIO DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA' "CAMP" DEL MONTE BONDONE (TN)

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. _____

del giorno _____, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche

Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA

00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore

dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963,

domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la

quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e

dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente assistita dal signor

Mascher Alessio, rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti

Trento, e

- la Società agricola semplice Verones Michele e Felland Tina Marie con

sede a Valledaghi fraz. Covelo (TN) in via Villa Alta, 3 C.F. 01899090227

rappresentata dal signor Verones Michele nato a Trento il 18/12/1966

residente a Valledaghi fraz. Covelo (TN) in via Villa Alta, 3 – C.F. VRN

MHL 66T18 L378E, parte affittuaria assistita dal signor Diego Nicolodi

rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti Trento,

facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive

Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento, in

deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti stipulano il seguente contratto di affittanza agraria:

Art. 1

L'Azienda forestale affitta alla Società agricola semplice Verones Michele e Felland Tina Marie i seguenti beni immobili in località "Camp" del Monte Bondone (TN) per le porzioni effettivamente concesse in uso, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio:

- p.f. 1667 in C.C. Sardagna di mq 4.499;
- p.f. 1672 in C.C. Sardagna di mq 11.434;
- p.f. 1657 in C.C. Sardagna di mq 12.599;
- p.f. 1673 in C.C. Sardagna di mq 7.869.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 10/11/2024, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in

complessivi Euro Euro 155,46, che la parte affittuaria si impegna a versare

con le seguenti modalità:

Euro 51,82 entro 10 giorni dalla firma del presente atto;

Euro 51,82 entro il 31 ottobre 2023;

Euro 51,82 entro il 31 ottobre 2024.

Il canone di cui al presente articolo potrà essere aggiornato annualmente da

parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione,

nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto

dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza

necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo

mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere dell'Azienda forestale

Trento – Sopramonte con il metodo Pago PA tramite il bollettino precompilato

che sarà spedito alla controparte contrattuale a cura dell'Azienda forestale.

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in

tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti

fondari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche

dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda

forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione

chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece

consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della cotica erbosa.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

Sulle aree prative di cui all'art. 1 l'Azienda forestale si riserva la facoltà di autorizzare il pascolo autunnale e manifestazioni di particolare interesse di carattere turistico/ricreativo, previo accordo con il conduttore e il ristoro di eventuali danni e il mancato sfalcio.

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni

vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

signor Verones Michele

IL RAPPRES. SINDACALE

IL RAPPRES. SINDACALE

signor Mascher Alessio

signor Diego Nicolodi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

signor Verones Michele

IL RAPPRES. SINDACALE

IL RAPPRES. SINDACALE

signor Mascher Alessio

signor Diego Nicolodi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 04/10/2022 09:10:14

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562